

Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Osservazioni della CISL

Capo I Disposizioni generali (Art. 1-2)

Finalità del provvedimento e sistema di monitoraggio e valutazione (art.1)

Riteniamo positive e condivisibili le finalità generali del provvedimento, frutto in larga parte di trattativa con le parti sociali, e sottolineiamo che il coinvolgimento delle parti stesse nel sistema di monitoraggio e valutazione sia sostanziale e non formale.

Valutiamo positivamente lo stanziamento di risorse pubbliche per la realizzazione degli obiettivi della riforma, comprese le risorse da destinare, nella transizione, agli ammortizzatori in deroga.

Rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (art.2)

L'eventuale applicabilità del ddl in esame al settore pubblico sarà valutata a seguito di un confronto tra Dipartimento della Funzione Pubblica e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito del quale saranno definiti misure, modalità, tempi di attuazione, nonché lo strumento legislativo, comprese le modifiche da apportare al d.lgs. 165/2001, utilizzando il contenuto del presente provvedimento come criterio di riferimento per la normativa da estendere.

Capo II Tipologie contrattuali (Art. 3-12)

Contratti a tempo determinato (art.3)

Riteniamo positiva la finalità della nuova regolazione del contratto a termine volta ad evitare abusi e proroghe ripetute. Appare tuttavia poco coerente che nella durata massima di 36 mesi vengano computati anche i periodi di **somministrazione a tempo indeterminato**. Significativo, per contrastare gli abusi, è anche il nuovo regime contributivo, del quale va però valutato l'impatto sulla occupabilità dei lavoratori.

Contratto di inserimento (art.4)

Riteniamo **negativa**, in una fase di crisi occupazionale diffusa in particolare tra le fasce deboli del mercato del lavoro, la cancellazione del contratto di inserimento, che in parte si tenta di recuperare con l'introduzione di incentivi per l'inserimento lavorativo di donne e lavoratori over 50, all'art.53.

Apprendistato (art.5)

Riteniamo positivo l'approccio nel definire l'apprendistato il canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Lavoro a tempo parziale (art.6)

Le misure sono positive, ma **come Cisl** restiamo convinti che, oltre a norme per contrastare gli abusi, servano norme per incentivare l'utilizzo del **part-time** in chiave di conciliazione vita-lavoro. In tal senso abbiamo reiterato la richiesta di introdurre incentivi ai part-time lunghi, sulla quale è stato obiettato la non sostenibilità dei costi.

Lavoro intermittente o a chiamata (art.7)

Riteniamo positiva la nuova regolazione del lavoro intermittente o a chiamata, strumento diffusosi enormemente negli ultimi anni e che si prestava, a causa del mancato obbligo di comunicazione della durata alla Direzione Provinciale del Lavoro, a potenziali abusi.

Lavoro a progetto (art.8)

Riteniamo positivi gli interventi previsti dalla nuova normativa, nell'ottica di valorizzare la buona flessibilità senza per questo demonizzare tout court gli strumenti introdotti dal dlgs 276/2003. **Importante il ruolo della contrattazione** che dovrà definire i compiti meramente esecutivi o ripetitivi da escludere.

Tali misure, insieme, al progressivo adeguamento dei contributi previdenziali al livello di quelli dei contratti subordinati, contribuiranno a reprimere l'utilizzo elusivo di questa forma contrattuale. Esse andrebbero però rafforzate con un vincolo che stabilisca che l'incremento contributivo non possa riversarsi su una riduzione del compenso.

Partite Iva (art.9)

Pur con il differimento di 12 mesi introdotto nell'ultima versione del disegno di legge, si tratta di paletti molto importanti per la dissuasione dall'utilizzo elusivo del lavoro autonomo.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art.10)

Rispetto alle versioni preliminari del provvedimento il contrasto all'utilizzo distorto e abusivo delle associazioni in partecipazione appare indebolito. Si tratta comunque di provvedimenti che rappresentano un primo passo da rafforzare per evitare l'utilizzo elusivo di questo strumento.

Lavoro accessorio (art.11)

Si tratta di specificazioni nel complesso positive al fine di delimitare il lavoro accessorio, anche se **l'intervento appare ancora insufficiente** in quanto mancano elementi fondamentali quali l'attribuzione di un valore orario ai buoni lavoro e un coerente agganciamento alla contrattazione collettiva a seconda dell'utilizzo dei buoni.

La positività della norma è tuttavia gravemente inficiata dalla grandissima contraddizione di aver introdotto l'utilizzo molto ampio dei voucher nell'ambito del lavoro agricolo rispetto alla regolazione oggi vigente, che coinvolge solo alcune categorie di lavoratori e determinate attività lavorative, considerate come occasionali. Con la nuova formulazione, che la Cisl chiederà di modificare, si creerebbero forti problematiche in un settore in cui il

90% della manodopera è occupata a tempo determinato e la gran parte del lavoro è stagionale.

Tirocini formativi (art.12)

Si tratta di criteri certamente significativi per prevenire e sanzionare l'abuso di questo strumento anche se **manca un principio fondamentale** e cioè la possibilità di svolgere **tirocini formativi esclusivamente all'interno di un percorso di istruzione** o dentro un ragionevole limite di tempo dal conseguimento del titolo di studio.

Capo III Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Sezione I – Disposizioni in materia di licenziamenti individuali

Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 13)

Riteniamo positiva in particolare la disposizione dell'art. 13 che prevede preventivamente un percorso di conciliazione obbligatoria tra le parti (con il concorso del sindacato) al fine di risolvere positivamente le controversie. In sede di approvazione parlamentare è opportuno **rafforzare tale previsione con una procedura di arbitrato**, sempre fatta salva la possibilità per il lavoratore di adire in giudizio.

Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (art. 14)

Ci risulta un forte avanzamento rispetto alla iniziale volontà del Governo e delle associazioni imprenditoriali di intervenire pesantemente sull'art.18.

La soluzione individuata tiene conto della ferma richiesta del Sindacato Confederale di salvaguardare la funzione originaria dell'art. 18 di tutelare il lavoratore dalle discriminazioni, abusi e arbitrii da parte delle aziende. Riteniamo particolarmente positiva la soluzione adottata per rafforzare, con il possibile reintegro, la tutela nel caso dei licenziamenti per motivi economici manifestamente insussistenti o fraudolenti mentre non appare abbia conseguenze sostanziali la lieve riduzione da 27 a 24 mensilità, rispetto al precedente testo, dell'indennità risarcitoria massima prevista.

Sezione II – Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi

Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 15)

Le modifiche apportate sono in parte formali, in parte conseguenti alle necessità di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell'art. 18.

Sezione III – Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

Ambito di applicazione, Tutela urgente, Opposizione, Reclamo e ricorso per cassazione, Disciplina transitoria (artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21)

La previsione di un rito urgente per le cause riguardanti i licenziamenti (comprese quelle inerenti la qualificazione del contratto) è certamente positiva. La scelta di concentrare sui licenziamenti la priorità del processo del lavoro non deve però rischiare di allungare i tempi di decisione delle altre controversie in materia di lavoro. E' quindi necessario e **urgente velocizzare i tempi della giustizia del lavoro** anche con un rafforzamento significativo degli organici giudiziari anche in considerazione del fatto, negativo, che le cause di lavoro hanno perso la caratteristica specifica di gratuità delle spese.

Capo IV Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori anziani

Sezione I – Ammortizzatori sociali (Artt 22-39)

Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) (artt.22-34)

La nuova ASpl è più favorevole rispetto all'indennità di disoccupazione ordinaria, ed avrà trattamenti iniziali analoghi all'indennità di mobilità per le retribuzioni fino a 1.200 euro mensili e più elevati per quelle superiori a tale livello. Invece la durata sarà inferiore rispetto all'indennità di mobilità, soprattutto per i lavoratori over 50 e nel Mezzogiorno, ma ciò sarà compensato sia dal fondo per incentivare gli esodi, sia dalla possibilità, previo accordo tra le parti, di prestazioni complementari finanziate attraverso l'aliquota contributiva oggi prevista al finanziamento dell'indennità di mobilità, che potrà essere destinata ad un fondo di solidarietà (art. succ.).

Mini ASPI (art.28)

La norma, quasi certamente per un refuso, è contraddittoria rispetto ai requisiti soggettivi di accesso, infatti mentre si dice che non è necessario un anno di contribuzione negli ultimi due anni, in un'altra parte del testo si richiamano gli stessi requisiti richiesti per l'ASPI, sia l'anno di contribuzione sia i due anni di anzianità assicurativa. La Cisl chiederà di eliminare tali requisiti, che non comparivano nel testo precedente, trattandosi di un punto fondamentale per valutare l'ampiezza della copertura della mini ASpl, in quanto in presenza di tali requisiti di accesso non si verificherebbero gli avanzamenti promessi rispetto alla attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

Indennità una tantum per i co.co.pro. (art.35)

E' importante avere conservato l'indennità, che invece il governo, in concomitanza con le positive misure restrittive sull'utilizzo delle co.co.pro., voleva abrogare. Al tavolo di trattativa si era però giunti alla decisione di potenziare l'indennità, mentre i nuovi requisiti sembrano nel complesso equivalenti a quelli dell'attuale normativa, e l'importo è, nella maggior parte dei casi, di poco superiore. Chiederemo miglioramenti nel corso dell'iter parlamentare.

Revisione aliquote contributive (artt. 29 e 36)

Il riordino delle aliquote contributive, in particolare il contributo addizionale dell'1,4% ed il contributo di licenziamento, punta a far costare di più sia la flessibilità sia l'interruzione dei rapporti a tempo indeterminato, per favorire questi ultimi. Allo stesso obiettivo mira il graduale aumento dell'aliquota contributiva per le co.co.pro., che finalmente viene portata, con la necessaria gradualità, allo stesso **costo dei contratti di lavoro subordinato**.

La riduzione dell'aliquota per la formazione a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro potrà essere controproducente per le attività della bilateralità in quel settore.

Positivo il mantenimento dei costi a carico dell'impresa nelle procedure dei licenziamenti collettivi.

Ammortizzatori in deroga (art.37)

E' molto importante avere conservato, per il 2013 e, seppur in modo decrescente, fino al 2016, la strumentazione relativa agli ammortizzatori sociali in deroga, sia per fronteggiare l'emergenza dovuta alla crisi produttiva purtroppo ancora in corso, sia per gestire più facilmente la transizione al nuovo sistema.

Sezione II – Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Artt. 40-51)

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria (artt. 40 e 41)

E' importante aver conservato la strumentazione relativa a cig e cigo. Da **valutare meglio** l'abrogazione dell'art.3 della legge n.223, distinguendo da caso a caso; infatti nel corso della trattativa si era giunti a definire l'eliminazione della sola causale cigs relativa a cessazione di attività nell'ambito delle procedure concorsuali, e non cancellare la cigs in tutti i casi di procedure concorsuali.

Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 42-51)

Per estendere tutele analoghe alla cassa integrazione nei settori che ne sono privi si privilegia dunque l'approccio della bilateralità perché in grado di cogliere le specificità dei diversi settori.

Resta il problema **dell'estensione dei Fondi** anche alle imprese sotto i 15 addetti, per la quale il Ministro si era in realtà impegnato durante la trattativa, e che la Cisl continuerà a richiedere nel corso dell'iter parlamentare.

E' importante che gli accordi possano prevedere la riconversione della aliquota per il finanziamento dell' indennità di mobilità a favore dei fondi di solidarietà.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità che i fondi interprofessionali acquisiscano anche la funzione di sostegno al reddito è necessario prevedere una contribuzione aggiuntiva a quella dello 0,30%.

Sezione III Interventi in favore dei lavoratori anziani (Art. 52-54)

Fondo per i lavoratori anziani (art.52)

Dopo la recente riforma pensionistica era assolutamente necessario prevedere una regolamentazione a regime che facilitasse gli esodi, in caso di eccedenza di personale, per i lavoratori più anziani. Valutiamo positivamente questa norma, che entrerà subito in vigore, ma che, naturalmente, è molto condizionata dalla volontà delle parti datoriali.

Incentivi alle assunzioni (artt.53-54)

E' problematico che le forme di incentivazione previste siano inferiori a quelle che sostituiscono. Per rendere questo sostenibile sarebbe necessario un notevole impegno, che auspichiamo in ogni caso, affinché le misure previste per rafforzare le politiche attive siano realizzate in tempi brevi.

Capo V Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 55-58)

Art. 55

(Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)

Riteniamo positiva l'adozione di una norma snella ed efficace **contro le dimissioni in bianco** frutto di un'importante mobilitazione del sindacato e della società civile.

Art. 56

(Sostegno alla genitorialità)

Valutiamo positivamente sia l'introduzione del congedo obbligatorio di paternità che la previsione dell'introduzione dei voucher per il babysitting.

Art. 57

(Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili)

Valutiamo positivamente le norme in oggetto e vigileremo sui contenuti dell'emanando decreto.

Art. 58

(Interventi volto al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)

Riteniamo il provvedimento molto importante per il mantenimento nella regolarità dei lavoratori immigrati disoccupati in una fase di crisi economica. Tale misura è stata più volte rivendicata dalla Cisl.

Capo VI Politiche attive e servizi per l'impiego

Prestazioni da parte dei servizi per l'impiego e stato di disoccupazione (artt. 59-64)

Si tratta di positive disposizioni che puntano al rinnovamento del ruolo dei servizi per l'impiego e alla riorganizzazione delle strutture che li offrono, pubbliche e private. Ci sembra un punto debole quello relativo alla volontà di realizzare tale rinnovamento senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come viene precisato. La Cisl chiederà che vi siano investimenti su questo versante, in risorse umane e materiali.

Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego (art.65)

La focalizzazione su un tema di tale rilievo, da sempre reclamata dalla Cisl, è positiva. Per la attuazione di tale delega servirà il coinvolgimento di parti sociali e regioni, come preannunciato nel precedente testo, in cui è contenuto l'impegno ad un percorso che consenta di pervenire alla stipula di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2012, che identifichi le linee di indirizzo della riforma, migliorando il coordinamento tra competenze statali e regionali, le sinergie tra servizi pubblici e agenzie private del lavoro, il collegamento tra i servizi all'impiego ed i servizi Inps di erogazione dei trattamenti, individuando una sede unica nel territorio, per la gestione in forma integrata delle politiche attive.

Capo VII Apprendimento permanente (Art. 66-69)

Valutiamo positivamente le misure per l'apprendimento permanente contenute nel disegno di legge. Si tratta di provvedimenti fortemente richiesti dal sindacato per la cui concreta applicazione sarà decisiva l'azione coordinata e collaborativa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell'Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni e parti sociali.

La Cisl continuerà a seguire con la massima attenzione e collaborazione il percorso attuativo delle disposizioni sull'apprendimento permanente previste nel disegno di legge nella convinzione che si tratti di provvedimenti importanti per rendere maggiormente trasparenti, partecipativi, inclusivi non solo il mercato del lavoro, ma l'intera società.